



COMUNE DI ARTENA

Provincia di Roma

Via Filippo Prospero n. 1 - 00031 ARTENA (RM)

Tel. N. 06/95191020 Fax n. 06/9515119

Reg. Gen. n. 123
Reg. Serv. n. 38
Prel. n.39

ORDINANZA

“DISCIPLINA ORARIO DI CHIUSURA ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DISCIPLINA DI SOMMINISTRAZIONE ED OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE”

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 11/02/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da coronavirus, COVID 19 e successive integrazioni;

Richiamati

il D. L. n. 6 del 23/02/2020, convertito in Legge 05/03/2020 n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
il D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito in legge n. 35 del 22/05/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto

il DPCM del 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
il D. L. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 che, pur ridimensionando le limitazioni, mantiene il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Richiamate

Le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative elaborate dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome, dopo l’accordo politico tra Governo e Regioni, le stesse costituiscono la premessa, all’allegato DPCM del 17 maggio 2020;

Preso Atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 luglio 2020, n. Z00050, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza redatta ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica;

Preso Atto che le norme richiamate si pongono tutte come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19;

Preso Atto altresì del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14 così detto (Decreto Minniti) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017,n.48;

Considerato che le principali novità introdotte dal decreto si concretizzano attraverso misure e linee guida al fine di garantire la Sicurezza integrata, quell’insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali ,al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità , alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità;

Visto che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;

Considerato che, nel territorio comunale e in particolare in alcune zone della città vi è una concentrazione di pubblici esercizi che per loro natura raccolgono un’elevata presenza di persone che si raggruppano sino a tarda notte, causando il fenomeno della “movida” e in ragione dell’ora notturna è più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale sia da parte degli stessi esercenti sia da parte delle Forze dell’Ordine;

Considerato che è stata rilevata la presenza di numerosi assembramenti di giovani nelle ore serali e notturne in prossimità degli esercizi nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, con conseguente consumo delle stesse all’esterno dei locali e zone adiacenti;

Preso atto che il consumo di superalcolici riveste particolare pericolosità sotto il profilo dell’adozione di condotte contrarie alle misure di sicurezza sanitaria, soprattutto in quanto abbassala soglia di attenzione rispetto alle regole di distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione (mascherine);

Che per quanto suindicato si ravvisa la necessità di istituire:

-l’obbligo di chiusura entro le ore 00.30, di tutte le attività di somministrazioni alimenti e bevande compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie e circoli di qualsiasi natura presenti sull’intero territorio comunale;

- l’obbligo di sospendere le diffusioni sonore alle ore 23:30 se non diversamente autorizzate;

- di consentire la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente al banco o ai tavoli fino alle ore 24:00;

- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 23:45;

- il divieto di far utilizzare le strutture esterne degli esercizi regolarmente autorizzate ai frequentatori a partire dalle ore 24:00;

Dato Atto

Che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall’epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica che non siano incompatibili con provvedimenti nazionali e/o regionali;

/

Preso Atto

In particolare del disposto di cui all'art 3 comma 2 del D.L. 19/2020 – convertito in Legge 35/2020 – che disciplina il potere dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, ritenendolo legittimo purchè non in contrasto con le norme statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 2 art 1 del citato Decreto che testualmente recita alla lettera *V Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti..... – al fine di – ai sensi dell'art 1 comma 1 del Decreto – contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID 19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.....;*

Valutata la necessità

Di adottare un provvedimento di urgenza per le finalità sopra evidenziate;

Visto l'art 50, comma 45 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblico a carattere locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa e per un periodo di trenta giorni, ai sensi del D.L. 25/03/2020, n. 19 – convertito in Legge n. 35/2020, decorrenti dalle ore 08:00 del 19/09/2020 fino alle ore 08:00 del 20/10/2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale dovuta a COVID 19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

- 1) Obbligo di chiusura entro le 00:30 di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tutte compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie e circoli di qualsiasi natura presenti sull'intero territorio comunale;
- 2) L'obbligo di sospendere diffusioni sonore alle ore 23:30 se non diversamente autorizzate;
- 3) Di consentire la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al banco o ai tavoli esclusivamente fino alle ore 24:00;
- 4) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 23:45;
- 5) il divieto di far utilizzare le strutture esterne degli esercizi regolarmente autorizzate ai frequentatori a partire dalle ore 24:00;
- 6) Obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratoria previsti dall'art 3 commi 2, 3, 4 del DPCM 17/05/2020, per gli avventori che stazionano presso le aree di suolo pubblico dato in concessione ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il divieto di assembramento.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art 2, comma 1, del D.L. 16/05/2020, n. 33 salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverso da quello di cui all'art 650 c.p., le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 4 comma 1 del D.L. 25/03/2020 n. 19 – convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Artena al fine di darne la massima diffusione.

Che la stessa venga trasmessa al Sig. Prefetto di Roma;

che venga trasmessa alle FF.OO.

Comando Stazione CC di Artena;

Commissariato di Colleferro;

Compagnia GdF di Colleferro;

AVVERTE

Che contro il presente Provvedimento è ammesso:

Ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

entro 120 giorni dalla notifica del presente Provvedimento al Presidente della Repubblica;

Artena, li 18-09-2020

IL SINDACO
(Dott. Felicetto ANGELINI)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2020 al 03-10-2020

Artena, li 18-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
POMPONI LETIZIA